



# CONTRAFFARE - CONTRAFFATTO- CONTRAFFAZIONE

## Il parte

La contraffazione non è un fenomeno nuovo ma è sicuramente in evoluzione: dalla riproduzione non autorizzata dei segni distintivi di un prodotto si è passati ad imitare/copiare il prodotto e/o il suo contenuto e/o la sua confezione. Nel settore alimentare<sup>(1)</sup> si è anche sviluppato il fenomeno dell'Italian Sounding, ossia della contraffazione imitativa che utilizza in maniera impropria e falsa parole, immagini, indicazioni geografiche, colori che richiamano l'Italia per contraddistinguere e commercializzare prodotti che con l'Italia, e con la nostra agricoltura, non hanno nulla a che fare.

A fronte di casi come quello del vino americano **KEY AUNTIE** o del tedesco **PRO ROSE' SECCO** è necessario e doveroso chiedersi cosa fare, quali sono i possibili rimedi, se ne esistono. E questo è l'argomento di questa puntata.

In prima battuta, una considerazione di carattere generale: la contraffazione, proprio per le caratteristiche sempre più variegata che presenta e per l'estrema ingegnosa dei contraffattori, dovrebbe essere combattuta su più fronti sia con strumenti puramente giuridici (l'applicazione delle norme esistenti) sia con strumenti differenti quali, per esempio, la collaborazione con le dogane e l'attivazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti.

È recente la notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011 del decreto 19 aprile 2011 sui contrassegni di Stato per i vini DOCG e DOC. In sostanza, per queste due tipologie di vino, l'Istituto Poligrafico dello Stato produrrà a partire dal prossimo mese di ottobre, per la campagna produttiva 2012, delle fascette da applicare a cavallo della capsula o attorno al collo della bottiglia ma, comunque, in maniera tale che non ne sia possibile la rimozione e la riutilizzazione.

Esse saranno solo di due colori: violaceo per le DOCG e verde per le DOC e potranno essere personalizzate integrando le informazioni obbligatorie per legge<sup>(2)</sup>, con il nome della denominazione o l'eventuale logo, purché sia previsto nel disci-

plinare di produzione ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I contrassegni con l'ologramma saranno obbligatori per tutte le denominazioni di origine: per il vino DOC, la legge prevede, in alternativa alla fascetta, l'indicazione sulla bottiglia o sugli altri contenitori del numero del lotto di produzione.

Come chiaramente indicato all'articolo 3 del menzionato decreto, la fascetta, stampata utilizzando particolari sistemi di sicurezza, certifica l'autenticità del prodotto contenendo sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilità gestita da banche dati dedicate.

*"Il nostro sistema normativo prevede il reato penale oltre alla sanzione amministrativa. Il problema non è nella mancanza della norma ma nei controlli. I falsi sgretolano i nostri prodotti*

*agroalimentari che vanno difesi con tutti gli strumenti a disposizione"* ha dichiarato Daniela Mainini, presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

Le fascette sono, dunque, uno strumento per la tracciabilità<sup>(3)</sup> del prodotto che può validamente costituire un deterrente per la contraffazione del prodotto.

Una corretta tracciabilità del prodotto può risultare utile anche in abbinamento ad una richiesta di sorveglianza doganale, quando il prodotto agroalimentare viene esportato. Oltre ai consueti controlli previsti in molte nazioni del mondo in merito all'importazione di prodotti alimentari e vino, le dogane possono, su specifica richiesta dell'azienda ed a seguito della presentazione di una apposita domanda, essere messe a conoscenza delle caratteristiche del prodotto "vero" così da essere in grado di distinguerlo dal "contraffatto" ed avvertire di conseguenza l'azienda. In alcuni casi, Hong Kong per esempio, è stata costituita (nel 2008) una squadra speciale anticontraffazione del vino, proprio per rendere più incisiva l'azione della dogana in questo settore.

La tracciabilità e le dogane sono, come sopra indicato, degli strumenti differenti ed accessori rispetto alla tutela civilistica e penale prevista da varie norme. A questo proposito, la norma

